

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato a titolo provvisorio dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine ⁽¹⁾.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'accordo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

I. KORČOK

⁽¹⁾ La data di applicazione dell'accordo in via provvisoria sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretario generale del Consiglio.

